



N i E R

MAKING CHANGE HAPPEN. MAKING LIFE BETTER.

Ultime modifiche apportate al Dlgs. 81/08.
Dicembre 2021 .

N .

Normativa a cui si fa riferimento.

Decreto-legge 21 ottobre 2021 n.146

Decreto legge fiscale che introduce diverse modifiche al Dlgs. 81/08. Più precisamente al capo III si parla di «rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro». È considerato una miniriforma del Testo Unico perché va a implementare molti articoli del Dlgs 81/08 tra cui 18,19 e 26 che riguardano la figura e gli obblighi del preposto e l'art 37 relativo alla formazione.



Legge di conversione del 17 dicembre 2021 n. 215 del D.L. 146/2021

Integrazione articolo 18 – Obblighi del DDL e dirigenti nei confronti del ruolo del Preposto.

1- È obbligatorio nominare la figura del preposto?

A carico del datore di lavoro viene introdotto L'OBBLIGO PENALMENTE SANZIONATO di individuare formalmente il /i preposti.

2- La nomina del preposto prevede un emolumento?

Si rimette alla contrattazione e a gli accordi collettivi la possibilità della previsione di un emolumento per lo svolgimento dell'attività di vigilanza. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività.

Integrazione articolo 26 – Obblighi del DDL e dirigenti nei confronti del ruolo del Preposto.

3- Cambia il ruolo del preposto in regime di appalto o subappalto?

Il Decreto legge fiscale convertito impone che, in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori/subappaltatori debbano comunicare espressamente al committente, il personale che riveste il ruolo di preposto.

Integrazione articolo 19 – Obblighi del Preposto.

4 - Sono cambiati gli obblighi del preposto oltre a quelli previsti dalla normativa attuale?

La norma introduce **tre nuovi obblighi** che rendono l'azione del preposto notevolmente più incisiva:

- **Il preposto** deve intervenire per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza in caso di rilevazione di non conformità comportamentali in ordine alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale.

Integrazione articolo 19 – Obblighi del Preposto.

- In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, il preposto deve interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti.
- In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro o di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario può interrompere temporaneamente l'attività e comunque segnalare tempestivamente al DDL e al dirigente le non conformità rilevate.

Integrazione articolo 19 – Obblighi del Preposto.

I **preposti**, in caso di inosservanza di tali obblighi, sono penalmente perseguibili, con l'arresto fino a due mesi o l'ammenda da 491 a 1.474 euro. Il datore di lavoro, che ometta la nomina del preposto con tali compiti, è sanzionato con l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.500 a 6mila euro.

Integrazione articolo 37 – Formazione salute e sicurezza sul lavoro.

5 - È cambiato qualcosa nella formazione da erogare?

- Viene introdotta la **formazione obbligatoria per il DDL**. Anche lui deve ricevere un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico.
- Relativamente alla formazione da erogare al **preposto** viene richiesta la modalità formativa in presenza e ripetuta con cadenza almeno **biennale** «e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi»

Facciamo un po' di chiarezza.

6 - Ogni quanto va aggiornata la formazione dei preposti?

Preposti nominati **PRIMA**
dell'entrata in vigore del nuovo
Accordo Stato - Regioni (giugno
2022)



Aggiornano la propria formazione
attenendosi alle disposizioni
stabilite nel TU 81/08, ovvero ogni
5 anni, fino all'entrata in vigore
del nuovo accordo stato-regioni
prevista entro il 30 giugno 2022.

Facciamo un po' di chiarezza.

6 - Ogni quanto va aggiornata la formazione dei preposti?

Preposti nominati **DOPO**
l'entrata in vigore del nuovo
Accordo Stato - Regioni (giugno
2022)



Aggiornano la propria formazione
attendendosi a quanto stabilito
dal nuovo comma 7-ter dell'art 37
del Dlgs. 81/08 modificato dalla
Legge 17 dicembre 2021 n. 215
ovvero con cadenza biennale e in
presenza.

Integrazione articolo 37 comma 5 - Addestramento.

7 - Cambia qualcosa nella definizione di addestramento?

Con l'entrata in vigore della Legge n. 215 del 17/12/21, il comma quinto dell'art 37 del Dlgs 81/08, è stato così modificato: "L'addestramento consiste nella **prova pratica**, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale; l'addestramento consiste, inoltre, **nell'esercitazione applicata**, per le procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato".

Integrazione articolo 37 comma 5 - Addestramento.

8 - Chi deve provvedere all'addestramento dei lavoratori?

L'obbligo è in capo al DDL che dovrà provvedere all'addestramento dei lavoratori attraverso una persona esperta (preposto, lavoratore esperto, tecnico installatore o formatore), che conosce bene macchine, attrezzature, procedure e tutti i rischi connessi al loro utilizzo.

Integrazione articolo 37 comma 5 - Addestramento.

Perché l'addestramento sia considerato valido:

- È necessario che sia tracciato e verbalizzato in appositi registri
- Deve comprendere prove pratiche affiancate da tutor professionisti e abilitati
- Se la realtà lo richiede, devono essere messe in atto apposite procedure di lavoro.

A riepilogare le novità di cui abbiamo appena parlato ci pensa la Circolare prot. N. 1410 dell'Ispettorato del Lavoro del 16 febbraio 2022.

Circolare del 16/02/2022 – Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti.

All'interno della Circolare vengono riprese le modifiche apportate all'art. 37 del Dlgs. 81/08 analizzando più approfonditamente i nuovi obblighi formativi per il Datore di lavoro, Dirigenti e per i Preposti.

La disposizione individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, **il Datore di lavoro**, il quale unitamente ai **Dirigenti** ed ai **Preposti**, deve ricevere una «**adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico**» secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.

Circolare del 16/02/2022 – Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti.

Alla conferenza è infatti demandato il compito di adottare, entro il 30 giugno 2022, *«un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, in modo da garantire:*

- a) *L'individuazione della **durata**, dei **contenuti minimi** e delle **modalità** della formazione obbligatoria **a carico del Datore di Lavoro**;*
- b) *L'individuazione delle **modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria** per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa»*

Circolare del 16/02/2022 – Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti.

Per **Dirigenti e Preposti**, oltre a ribadire le disposizioni già citate nelle precedenti slide, la Circolare fa emergere diverse considerazioni.

- La sostituzione del comma 7 dell' art. 37 che disciplinava gli obblighi formativi a carico di dirigenti e preposti con una formulazione che prevede una formazione «adeguata e specifica» secondo quanto previsto dall'accordo da adottarsi in Conferenza entro il 30 giugno 2022, non fa venire meno, nelle more della sua adozione, l'obbligo formativo a loro carico.
- In assenza del nuovo accordo dirigenti e preposti dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2. dell'art 37 del Dlgs. 81/08 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.

Circolare del 16/02/2022 – Datore di Lavoro, Dirigenti e Preposti.

- I requisiti della adeguatezza e specificità della formazione del **preposto**, da garantire attraverso **modalità interamente in presenza e periodicità almeno biennale**, attengono evidentemente e complessivamente ai contenuti della formazione che sarà declinata **entro il 30 giugno 2022** in sede di Conferenza, in quanto riferiti alla formazione di cui al nuovo comma 7 dell'art. 37 (e non più genericamente alla formazione dei lavoratori di cui al comma 2 dello stesso articolo) che a sua volta rinvia specificatamente al secondo periodo del comma 2 e cioè alle scelte che saranno effettuate in Conferenza.

Pertanto anche **tali requisiti andranno verificati in relazione alla nuova disciplina demandata alla Conferenza** alla quale , così come del resto già avvenuto in occasione dell'accordo del 2011, occorrerà riferirsi in relazione alla introduzione di un **periodo transitorio** utile a conformarsi alle nuove regole.

Circolare del 16/02/2022 – Addestramento.

- Per quanto riguarda le modifiche legate all'attività di **Addestramento**, la Circolare oltre a approfondire ciò che è stato introdotto dal D.L. N. 146/2021 (e già trattato nelle slide precedenti) ribadisce tra i contenuti obbligatori il **tracciamento degli addestramenti** in un apposito **registro informatizzato** che riguarderà le attività svolte successivamente all'entrata in vigore del provvedimento e cioè dal 21 dicembre 2021.

Inoltre ne consegue che la violazione degli obblighi di Addestramento si realizza anche qualora venga accertata l'assenza della «prova pratica» e/o della «esercitazione applicata» richieste dalla nuova disciplina introdotta dal D.L. n. 146/2021.

Grazie.